CAMERA DEI DEPUTATI N. 3195

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati LOMBARDI RICCARDO, SANNICOLÒ, PIERACCINI, PESSI, AMENDOLA GIORGIO, VENEGONI, GIOLITTI, BOTTAI, FARALLI, PESENTI, NOVELLA, GHISLANDI

Annunziata il 18 febbraio 1953

Nazionalizzazione dei monopoli elettrici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'industria della energia elettrica in Italia ha una importanza così eccezionale e fondamentale da costituire uno dei massimi problemi della Nazione.

L'energia elettrica rappresenta infatti la fonte preponderante di energia che possiede il Paese; basti pensare che nel 1948, la partecipazione dell'energia elettrica alla copertura del fabbisogno energetico è stata superiore al 50 per cento del totale.

È evidente, pertanto, che la produzione e la distribuzione (oltreché il trasporto, l'importazione l'espertazione) della energia elettrica condizionano non solo l'esistenza e la prosperità di tutte le altre industrie, ma lo stesso sviluppo dell'attività produttiva, sia nel campo industriale che in quello dei trasporti e della agricoltura, ed influiscono in modo decisivo sul tenore di vita dell'intera popolazione italiana.

D'altra parte, il settore dell'energia elettrica è uno dei settori dell'industria italiana in cui più accentuata è la concentrazione monopolistica. Secondo i dati forniti dalla stessa Associazione nazionale imprese distributrici di energia elettrica (A.N.I.D.E.L.), l'energia generata in Italia dai cosiddetti « grandi produttori » è così ripartita: 73,5 per cento prodotta dai gruppi elettrocommerciali; 16,9 per cento prodotta dagli autoproduttori (cioè dalle aziende che consumano quasi interamente l'energia prodotta, impiegandola in propri impianti manifatturieri); 6,7 per cento prodotta dalle aziende municipalizzate; 2,9 per cento prodotta dalle ferrovie dello Stato.

I più importanti gruppi elettro-commerciali privati o gestiti secondo criteri puramente privatistici, sono: la Edison, la Società Idroelettrica Piemontese (S.I.P.), la Società Adriatica di Elettricità (S.A.D.E.), la Società Meridionale di Elettricità (S.M.E.), la Società Elettrica Selt-Valdarno, la Società Romana di Elettricità, la Terni, la Unione Esercizi Elettrici (U.N.E.S.), la Società Generale Elettrica della Sicilia (S.G.E.S.), la Società Elettrica Sarda. Tutte queste società sono, in maggiore o minore misura, anche delle *holdings* finanziarie, che controllano altre società, esercenti sia attività elettriche sia attività economiche le più varie. Inoltre la Selt-Valdarno e la Romana di Elettricità sono sotto il controllo della società finanziaria La Centrale, mentre la S.G.E.S. e la Elettrica Sarda sono controllate dalla Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali. Nel capitale azionario della S.I.P. della Terni e della S.M.E. esistono forti partecipazioni di maggioranza dell'Istituto Ricostruzione Industriale (I.R.I.), il quale le ha raggruppate nella Finelettrica. Ciò non impedisce a queste tre società di condurre una politica del tutto analoga a quella condotta dalle altre grandi

società elettriche, e di essere inquadrata, insieme con esse, nell'A.N.I.D.E.L., la quale è l'organismo in cui confluiscono gli interessi dei gruppi produttori e che tali interessi esprime nei confronti dei terzi (Stato compreso).

Il capitale sociale nominale di queste dieci società (a prescindere da quello delle società da esse controllate) ammontava nel 1951 a oltre 230 miliardi. La distribuzione delle azioni tra i varî possessori è caratterizzata, da un lato, dalla concentrazione di rilevanti pacchetti azionari nelle mani di poche persone e società finanziarie e, dall'altro lato, dalla presenza di innumerevoli piccoli azionisti. Secondo la indagine effettuata a suo tempo dalla Commissione economica del Ministero per la Costituente risulta che i possessori di azioni di società elettriche sono oltre 180.000; di essi lo 0,2 per cento (cioè circa 350-400) possiede da solo il 50,5 per cento dell'intero capitale di tutte le società. Inoltre particolarmente diffuso è il possesso reciproco di azioni, sia tra le varie società capo-gruppo, sia tra ogni società capo-gruppo e le società controllate. La partecipazione degli azionisti alle assemblee sociali è molto limitata; ad esempio nel 1946 all'assemblea della S.A.D.E. ha preso parte lo 0,1 per cento degli azionisti, portatori del 13,9 per cento del capitale, a quella dell'U.N.E.S. lo 0,5 per cento degli azionisti con il 33,8 per cento del capitale. D'altra parte numerosissimi piccoli azionisti affidano al Consiglio di amministrazione in carica la delega a rappresentarli nelle assemblee (per la Edison, il suo rappresentante, ingegner Piero Ferrerio ha dichiarato alla Commissione economica del Ministero per la Costituente che le azioni oggetto di tale delega costituiscono circa il 10 per cento del capitale azionario). Da tutto ciò risulta che la condotta delle società elettriche è praticamente determinata da un gruppo estremamente ristretto di persone.

Sul piano produttivo, la localizzazione degli impianti di produzione e di distribuzione di questi gruppi elettrocommerciali fa sì che in ciascuno dei territori in cui ogni gruppo possiede tali impianti esistono delle condizioni di monopolio, in certi casi assoluto. Ciò oltre tutto ostacola, perché non conviene ai singoli monopolisti, un razionale ed organico scambio di energia tra le varie regioni italiane per sopperire alle deficienze stagionali, le quali, è noto, avvengono in diversi periodi dell'anno, a seconda che si tratti di regioni settentrionali o meridionali. Ciò è in paradossale contrasto con le possibilità offerte dalla situazione idrologica italiana, caratterizzata dalla complementarietà tra il Nord, ove le acque sono abbondanti d'estate per lo scioglimento delle nevi, ed il Sud, ove invece le acque sono abbondanti d'inverno per le precipitazioni piovose. Questa situazione esigeva in ogni caso una unicità non solo di direzione, ma anche di proprietà dell'industria elettrica che avrebbe permesso un interscambio continuo tra le due zone e di volta in volta utilizzazione migliore nel bacino appenninico della eccedenza del bacino alpino d'estate e viceversa d'inverno.

Queste caratteristiche dell'industria elettrica la pongono di per sé fra quelle che non possono rimanere in balìa della iniziativa privata, tra quelle che la Costituzione della Repubblica — al suo articolo 43 — destina alla nazionalizzazione. Nell'industria elettrica sono infatti presenti tutti e tre i requisiti previsti in modo alternativo dalla stessa disposizione statutaria. Essa è un « servizio pubblico essenziale », costituisce una essenziale « fonte di energia » ed inoltre, è esercitata in « situazione di monopolio ».

Pertanto, la nazionalizzazione della produzione della energia elettrica — al pari della sua distribuzione, trasporto, esportazione ed importazione — si impone imperiosamente, in Italia, nell'interesse dell'intera Nazione, così come si è imposta, nell'ormai lontano 1905, la statizzazione delle ferrovie; anzi sarebbe difficile sostenere — considerate pure le differenti epoche storiche — che la statizzazione dei trasporti ferroviari abbia rivestito tanta importanza quanta ne riveste oggi la nazionalizzazione dell'industria elettrica.

Ma, il provvedimento di nazionalizzazione dell'industria elettrica — oltreché necessario per la prosperità e la vita stessa del Paese — riveste anche carattere di assoluta urgenza.

Sono evidenti i danni che derivano all'economia nazionale dal sistema attuale della produzione, della distribuzione, del trasporto, ecc., della energia elettrica, basato sul possesso quasi totale di tale fonte di energia da parte di potenti gruppi capitalistici privati che agiscono in regime di monopolio.

L'iniziativa capitalistica privata in questo campo non è stata priva di benemerenze, se ci si riferisce al passato e soprattutto al periodo 1920-31, nel quale gli impianti di produzione e di distribuzione della energia ricevettero il più notevole sviluppo.

Ma a lungo andare, e con l'aumentare della concentrazione delle aziende in gruppi sempre più ristretti, il sistema ha finito per tradursi fatalmente in un freno allo sviluppo della produzione elettrica; così si rileva che il tasso di incremento della potenza installata

nei nuovi impianti, che, dal 1925 al 1930 era stato sempre superiore al 10 per cento, raggiungendo, in alcuni anni, il 20 ed il 24 per cento — subisce una drastica riduzione negli anni successivi alla crisi economica del 1931, per risalire — tra il 1938 e il 1940 — ad una media del 4 per cento.

Dopo l'interruzione nella costruzione di nuovi impianti idroelettrici durante il periodo bellico, gli incrementi della produzione di energia elettrica realizzati con i nuovi impianti costruiti dal 1947 al 1950 non hanno raggiunto la percentuale media annua del 6 per cento; di contro i tecnici ed i dirigenti stessi delle società produttrici riconoscono che il ritmo di incremento dei consumi è superiore al 9 per cento annuo.

Secondo la stessa A.N.I.D.E.L., il consumo va crescendo secondo un ritmo di incremento per cui la domanda di energia elettrica si raddoppia all'incirca in un decennio. In base a tale calcolo, la domanda potenziale nel 1951 sarebbe stata di 42 miliardi di chilowattora, contro una produzione di meno di 30 miliardi, malgrado che il 1951 sia stato un anno eccezionalmente favorevole per condizioni meteorologiche e che in tale anno (come del resto in tutti gli anni più recenti) gli impianti siano stati sfruttati al massimo della capacità.

Del resto, anche a prescindere dal calcolo del fabbisogno potenziale secondo il metodo suggerito dall'A.N.I.D.E.L., è noto che i più valenti tecnici del ramo valutano in almeno 7 miliardi di chilowattora l'attuale *deficit* annuo di energia.

Per le generali condizioni di sviluppo ineguale dell'economia italiana e per l'esistenza, già ricordata, di ben definite zone di influenza per ciascuno dei grandi produttori, i consumi dell'energia disponibile sono sensibilmente più bassi in Italia centro-meridionale che in Italia settentrionale. Il consumo annuo *pro-capite* nelle varie zone geografiche italiane è il seguente: Italia settentrionale chilowattora 850-900; Italia centrale chilowattora 500; Italia meridionale chilowattora 200; Italia insulare chilowattora 100. In complesso: chilowattora 500.

In fatto di incremento della produzione di energia l'Italia si trova, fra il 1937 ed oggi, in coda a tutte le altre nazioni europee comprese quelle che dispongono di altre importanti fonti di energia — soprattutto il carbone — che l'Italia non possiede.

Ed infatti, limitando il paragone ai soli paesi dell'Europa occidentale, si può osservare che mentre nel periodo anzidetto l'incremento di produzione di energia elettrica è stato in Austria del 167 per cento, in Irlanda del 144 per cento, in Inghilterra del 176 per cento, in Portogallo del 131 per cento, in Olanda del 147 per cento, in Isvizzera del 73 per cento, in Francia del 73,5 per cento, in Italia esso è stato appena del 58,5 per cento e ciò — ripetesi — in una nazione che conta quasi esclusivamente su detta fonte di energia.

Ma il problema dell'insufficienza della costruzione degli impianti se è grave per quanto è avvenuto in passato è ben più grave per il futuro. La relazione dell'A.N.I.D.E.L. per il 1950 scrive:

« A partire dal 1953, esaurita la parte residua del programma che ricade in quell'anno, il ritmo ascenzionale nell'acquisizione di nuove fonti di energia elettrica si sarà esaurito e diventerà problematico fronteggiare il fatale ritmo di incremento della richiesta da parte degli utenti ».

È appena necessario ricordare che questa situazione è una naturale conseguenza della struttura privatistica e monopolistica del settore elettrico. L'energia prodotta in Italia è quasi esclusivamente di origine idrica. I privati produttori in un primo tempo hanno sfruttato le risorse idriche di meno costosa utilizzazione; oggi gli impianti costruiti e costruibili successivamente implicano la costruzione di opere d'arte di mole più imponente e richiedono sempre maggiori investimenti a parità di produzione. È chiaro che molto limitata è la spinta, per i privati, ad affrontare l'onere di tali investimenti. Ciò soprattutto se si considera che, per quanto riguarda gli impianti esistenti in Italia, la loro costruzione, per la stragrande maggioranza è stata finanziata con emissioni di obbligazioni e con mutui in periodi in cui la moneta aveva un valore infinitamente superiore all'attuale, per cui il processo del loro ammortamento si è sensibilmente accelerato e i profitti che se ne possono ricavare non sono neppure lontanamente comparabili a quelli che proverrebbero, in misura ben più limitata, da eventuali nuovi impianti.

Si tenga conto in proposito che — secondo una dichiarazione fatta dal presidente dell'A.N.I.D.E.L. e della Edison, ingegner Ferrerio, alla « American Association of Mechanical Engineers » — il costo di immobilizzo di un chilowattora di energia idroelettrica producibile si aggira in Italia sulle 50 lire; supposto che il costo medio di un chilowattora venduto (quale è calcolato dalle società elettriche) si aggiri sulle 8-10 lire e che l'80 per cento di tale costo sia costituito dalle spese di

capitale, risulta che i monopolisti privati dell'elettricità pretendono di ammortizzare in meno di dieci anni impianti che praticamente non hanno limite di esistenza, come dimostrano certe centrali idroelettriche in funzione in Italia da 40-50 anni e tuttora in efficienza.

Ora, rientra naturalmente nella logica del monopolio privato lo sfruttare le condizioni esistenti per realizzare il massimo profitto monopolistico. Un'ulteriore massiccia espansione della produzione comporterebbe per i gruppi elettrici italiani un sensibile allontanamento dal livello del loro massimo profitto. Non è detto che con ciò il loro profitto debba annullarsi completamente, ma non vi è alcun motivo di pretendere che un monopolista privato rinunzi, per puro spirito di altruismo, a realizzare il massimo di profitto conseguibile.

Le possibilità di sviluppo della produzione elettrica italiana trovano quindi un preciso limite nel carattere privato e monopolistico del settore. Solo la nazionalizzazione delle imprese elettriche può risolvere il problema dello sviluppo degli impianti di produzione, in quanto l'impresa nazionalizzata, essendo diretta in funzione dell'interesse di tutta l'economia nazionale e non della singola impresa può impostare un razionale piano di costruzioni di nuovi impianti e realizzarlo indipendentemente dal conseguimento del massimo profitto dell'impresa stessa.

Vi è una seconda ragione che rende perentoriamente urgente la nazionalizzazione della industria elettrica. Essa discende dall'attuale situazione tariffaria, la quale è del resto strettamente connessa con le condizioni di monopolio privato in cui si svolge oggi la produzione e la distribuzione dell'energia.

È noto che il sistema di tariffe di energia elettrica oggi vigente in Italia è caratterizzato da due elementi essenziali:

a) le profonde differenze esistenti in materia all'altra di utenti;

b) il fatto che i ricavi complessivi superano sensibilmente il coefficiente di 24 volte rispetto a quello del 1942, vigente oggi per le singole tariffe in base alle decisioni del C.I.P.

Il primo elemento è in rapporto con le condizioni di monopolio regionale in cui operano i gruppi elettrici. Questi tendono a collocare nella propria zona il massimo possibile dell'energia di cui dispongono in ogni stagione ricorrendo ad un complesso sistema di tariffe differenziali, che sarebbe qui troppo lungo illustrare, ma che corrisponde all'applicazione di una nota legge regolante il prezzo di monopolio. A ciò si aggiunga che la stipulazione dei contratti di fornitura risponde in generale ai concreti rapporti di forza esistenti tra le società produttrici ed i singoli utenti; ne consegue che i grandi utenti industriali fruiscono di tariffe preferenziali, che sono poi largamente compensate dalle maggiori tariffe pagate da altre categorie consumatrici. Da questa situazione discende la ben nota sperequazione esistente, che si riflette soprattutto a danno delle regioni meridionali e delle piccole e medie utenze. Sono infatti di dominio comune i dati di questa sperequazione. Essa è talmente grave che gli stessi monopoli elettrici — sotto la spinta dell'opinione pubblica — sono stati recentemente indotti a proporre, attraverso l'A.N.I.D.E.L., un progetto di « uniformazione » delle tariffe, accompagnandolo peraltro con la richiesta di portare le tariffe stesse a un livello pari a 40 volte il livello del 1942. A prescindere dal rilievo di questa seconda richiesta, che conferma ampiamente le considerazioni svolte nella presente relazione, il progetto di « uniformazione » proposto dall'A.N.I.D.E.L. continua a mantenere tre livelli tariffari diversi, rispettivamente per l'Italia settentrionale, centro-meridionale e insulare, con uno scarto di oltre il 35 per cento dal livello minimo a quello massimo; inoltre, l'« uniformazione » riguarda solo le utenze-luce, quelle elettrodomestiche e quelle con potenza installata inferiore ai 30 chilowatt-ora. Il progetto dell'A.N.I.D.E.L. è stato successivamente trasformato dal C.I.P. in un progetto che prevede l'unificazione delle tariffe, limitate però alle utenze sino a 30 chilowatt-ora per tutto il territorio nazionale, salvo minori tariffe per l'illuminazione domestica nelle grandi città. Il progetto del C.I.P. non è ancora stato approvato dal Governo, mentre la A.N.I.D.E.L. insiste nella sua richiesta di aumento delle tariffe per le utenze superiori ai 30 chilowatt-ora. Tuttavia il primitivo progetto dell'A.N.I.D.E.L. dimostra come la politica dei monopoli elettrici continua sempre ad essere fondata sulla divisione del territorio nazionale in zone distinte, a mantenere le condizioni di privilegio di cui godono i grandi utenti fruenti di contratti « speciali » a porsi l'obiettivo di aumenti tariffari ingiustificati e comunque insopportabili per l'economia nazionale. Comunque, sia il progetto A.N.I.D.E.L. che quello del C.I.P. lasciano la situazione di sperequazione per le medie e grandi utenze industriali.

Il secondo elemento della situazione tariffaria è dato dal fatto che è largamente superato il prescritto coefficiente 24 rispetto al 1942. Già nel 1949, sulla base dei dati forniti

dall'A.N.I.D.E.L. al C.I.P. era possibile riscontrare che la media ponderata delle tariffe denunziate variava in realtà da 28,7 volte (per la Centrale) a 40,3 volte per la S.A.D.E.

D'altra parte, il problema del livello delle tariffe attuali rispetto a un determinato anno non è che parzialmente significativo per misurare i profitti dei monopoli elettrici. Rimane, infatti, il problema della proporzione di utili realizzati da questi monopoli in qualsiasi periodo che si consideri. Ad esempio si calcola che, nel quadriennio 1938-42, il costo di un chilowatt-ora idraulico, compresa la percentuale di utile sul capitale investito, fosse di lire 0,18 e quello del chilowatt-ora termico fosse di lire 0,36; la tariffa di vendita per la illuminazione nello stesso periodo si aggirava intorno alle lire 1,10-1,30 per chilowatt-ora, nei grandi centri e alle lire 1,80-2,00 nei piccoli centri. Queste proporzioni di utile sono da considerarsi le più alte, in quanto l'energia per usi industriali ha una tariffa inferiore a quella per l'illuminazione; tuttavia, la loro enormità dà un'idea della tipica politica seguita dai monopoli. La situazione continua nel dopoguerra. Da un'indagine fatta sugli ultimibilanci della S.I.P. (una società formalmente « nazionalizzata », in quanto la maggioranza del suo capitale è in possesso dell'I.R.I.) risulta che il costo medio di un chilowatt-ora prodotto da questa società è di circa 8 lire; il prezzo di vendita dell'energia per illuminazione privata va dalle 24 alle 40 lire escluse le imposte. Estendendo questo rapporto a tutto il territorio nazionale risulta che i consumatori di energia per illuminazione pagano annualmente ai monopoli elettrici 35-40 miliardi di profitti. Ne è a dire che i paragoni tra i costi e tariffe debbono tener conto del fatto che i consumi elettrici non hanno carattere di continuità, raggiungendo delle punte solo in determinate ore e periodi; ché, da questo punto di vista i monopoli elettrici si sono da tempo premuniti facendo pagare all'utente un certo quantitativo fisso di energia indipendentemente dal consumo.

Malgrado tutto ciò, attualmente, i gruppi elettrici esercitano una fortissima pressione per ottenere lo sblocco o, come si è detto, almeno un aumento delle tariffe e pongono apertamente l'accoglimento delle loro richieste come condizione per la ripresa della costruzione di nuovi impianti, come risulta chiaramente dalle relazioni di bilancio dei più importanti gruppi e dalle relazioni dell'A.N.I.D.E.L. È evidente che anche questa è una diretta conseguenza del funzionamento dell'industria elettrica in regime di monopolio privato. Quella dell'aumento dei prezzi è infatti la via tradizionale che in questi casi segue il monopolista, il quale non può — o non vuole — rinunziare al massimo profitto. Vi è però da osservare, oltre tutto, che non esiste nessuna concreta garanzia che l'incremento di profitto realizzato con lo sblocco delle tariffe sia effettivamente destinato a nuove costruzioni. Infatti — come si è detto — i gruppi elettrici italiani sono anche grandi società di investimenti, interessate alle più svariate attività economiche e pertanto non vi è motivo di non presumere che i maggiori profitti possano essere destinati ad alcuna di tali attività, che sia più redditiva della costruzione di nuovi impianti elettrici. In ogni caso all'aumento delle tariffe seguirebbe necessariamente una contrazione dei consumi, per cui la domanda complessiva, invece di allargarsi a seguito della ipotetica costruzione di nuovi impianti « promessa » dai monopoli, si restringerebbe ancor di più.

In definitiva è evidente che anche il problema tariffario, sotto il duplice aspetto del livello delle tariffe e della loro perequazione non può essere risolto che con la nazionalizzazione dell'industria elettrica. È solo con questo mezzo che è possibile conoscere con sicurezza le condizioni tecniche ed economiche della produzione dell'energia, in quanto tale conoscenza non può aver luogo che operando dal di dentro e non dal di fuori delle imprese produttrici. Sarà allora possibile definire il costo medio nazionale dell'energia e mettere in pratica un sistema tariffario che sia:

a) *nazionale*, e cioè tale da poter offrire energia sul mercato al prezzo più rispondente alle esigenze di sviluppo dell'economia nazionale;

b) *produttivistico*, e cioè tale da favorire lo sviluppo di settori produttivi e di zone (particolarmente nel Mezzogiorno) secondo l'interesse dell'economia nazionale presa nel suo complesso.

Attualmente, invece, le società elettriche sono in grado di decidere il destino di interi settori produttivi e le possibilità di sviluppo di questo o di quel ramo di produzione, di questa o quella zona o regione del territorio nazionale.

Vi è, ancora, da considerare un altro elemento. È oggi molto problematico che l'industria privata possa trovare i mezzi finanziari necessari per l'attuazione dei programmi di costruzione e che si calcolano in diverse centinaia di miliardi di lire per i prossimi anni, se si voglia riguadagnare — almeno in parte — il tempo perduto ed evitare una pro-

gressiva paralisi o quanto meno un arresto di sviluppo nella produzione nazionale, come rilevava già la relazione della Banca d'Italia del 1949 (pagina 131): « La somma fornita dagli azionisti di minoranza, si misura in una quota molto tenute del risparmio che l'economia nazionale ha chiamato ad investire » — e viceversa — « spesso il finanziamento dei gruppi di maggioranza per la sottoscrizione delle quote loro spettanti degli aumenti di capitale avviene in modo autonomo o attinge, in modo indiretto, al credito bancario ». Considerazioni queste che dimostrano come sia pura illusione contare sul risparmio privato per la copertura del fabbisogno finanziario per le nuove costruzioni e che tale fabbisogno non potrebbe essere coperto che mediante l'auto-finanziamento, diretto o indiretto, il che, in definitiva, produrrebbe un incremento patrimoniale dei privati che controllano i gruppi di maggioranza a spese di tutti gli utenti. È quindi indispensabile che lo Stato intervenga non solo per impedire questo progressivo assoggettamento degli utenti a gruppi capitalistici che automaticamente aumentano il loro patrimonio, ma anche perché soltanto lo Stato attraverso il sistema fiscale, i grandi prestiti e gli altri poderosi mezzi di cui dispone può essere in grado di dedicare alla grande opera nazionale del potenziamento degli impianti di produzione di energia elettrica i mezzi adeguati.

Inoltre, soltanto un'impresa nazionalizzata potrebbe concepire e mettere ad esecuzione un piano generale di nuove costruzioni equamente distribuite secondo l'interesse delle varie regioni, nonché di coordinare il piano di incremento degli impianti idroelettrici con quelli termici di produzione della elettricità, sfruttando nel modo più conveniente ogni risorsa nazionale (combustibili solidi, metano, energia endogena, ecc.) e utilizzando nelle condizioni di massimo rendimento i combustibili d'importazione.

Vi è un ultimo aspetto da considerare: quello relativo ai rapporti tra i monopoli elettrici e la economia dei territori montani dove sono costruiti gli impianti idroelettrici. Lo sfruttamento della energia idrica non avviene attualmente senza danneggiare l'economia dei bacini imbriferi dei corsi d'acqua oggetto dello sfruttamento. Oltre al danno più immediatamente visibile e che può essere costituito vuoi dalla sommersione di superfici coltivate o di abitazioni, vuoi da tratti anche abbastanza ampi di campagna che vengono ricoperti dai materiali di scavo, vi sono altri danni difficilmente misurabili nella loro effettiva entità, ma tuttavia non per questo trascurabili. Esistono zone dove in seguito a lavori connessi con la costruzione di centrali idroelettriche, site anche a molti chilometri di distanza, si è constatato il disseccarsi di sorgenti e l'abbassamento, in qualche caso molto notevole, della falda freatica. In altri casi la costruzione di impianti idroelettrici, mutando profondamente il regime delle acque, danneggia la economia montana isterilendo determinate fascie arboree o corrodendo terreni prima resistenti, con conseguente pericolo di frane in ambedue i casi. In questi casi, la tutela degli interessi dei danneggiati è estremamente difficile; ma, anche prescindendo da questo aspetto, solo un ente a carattere nazionale è in grado di contemperare le esigenze collettive di una maggiore produzione di energia elettrica, con l'esigenza di non peggiorare le condizioni dell'agricoltura montana già così difficili e quindi di incrementare lo spopolamento montano, che, almeno a parole, tutti dichiarano di deplorare.

Non si chiede, con la proposta di nazionalizzare l'industria elettrica, di rivoluzionare il sistema economico-sociale che regge attualmente il Paese; ma solo di attuare per la più vitale industria italiana il precetto annunciato dalla nostra Costituzione. Varrà la pena — a questo riguardo — di osservare che l'Italia sarebbe sempre l'ultima delle grandi nazioni dell'Occidente europeo ad attuare — dopo l'ultima guerra — questa riforma, la quale, in Francia è stata adottata nel 1946 ed in Inghilterra nel 1947, mentre è il caso di ricordare che anche in Isvezia, in Svizzera, Belgio e Germania l'industria elettrica è per la maggior parte sottratta alla gestione privata fin da prima dell'ultimo conflitto. L'Italia, anziché l'ultima, avrebbe dovuto essere la prima a nazionalizzare l'energia elettrica, se è vero che — per essa — tale industria rappresenta un problema ben più vitale che non per le altre nazioni suaccennate, le quali possono disporre di altre importantissime sorgenti di energia.

Va aggiunto che le prospettive attualmente create dall'attuale congiuntura nazionale ed internazionale rendono ancora più necessaria e urgente una misura di nazionalizzazione dell'industria elettrica. Infatti in tale congiuntura si accrescono le difficoltà delle piccole e medie imprese, mentre rischia di essere seriamente compromessa la possibilità dello sviluppo industriale del Mezzogiorno. La nazionalizzazione dell'industria elettrica, permettendo di migliorare quantitativamente e qualitativamente la produzione e la distribu-

zione di energia a disposizione del Paese e consentendo una nuova politica tariffaria può contribuire a difendere le piccole e medie imprese e a favorire lo sviluppo economico delle regioni più depresse.

Ciò premesso, passiamo ad esporre quali sono i principali criteri giuridici che si è ritenuto di seguire nell'articolazione della presente proposta.

L'articolo 1 enuncia quali aziende e quali impianti sono soggetti alla nazionalizzazione. Esso fa riferimento all'articolo 43 della Carta costituzionale, che appunto dà facoltà alla « legge » di « trasferire allo Stato o ad enti pubblici mediante espropriazione, determinate imprese o categorie di imprese ».

Si è usata l'espressione « azienda », ritenendola tecnicamente più rispondente che non quella di « impresa ».

Difatti, scopo della presente legge — come emerge e dal titolo di essa, e da questo primo articolo — non è quello di stabilire un monopolio dello Stato sulla energia elettrica, bensì soltanto quello di trasferire allo Stato stesso, e per esso all'azienda nazionale, i più rilevanti complessi ed impianti di produzione e distribuzione. Pertanto oggetto della legge non sono le attività industriali (imprese) nel campo della energia elettrica, quanto l'insieme dei beni organizzati per l'esercizio di tali imprese (articolo 2555 del Codice civile).

L'articolo 1 sottopone ad avocazione tutte le aziende che siano destinate in via esclusiva e principale alla produzione, distribuzione, ecc. dell'energia elettrica; ma si tratta della enunciazione della regola, la quale trova poi i suoi limiti, per quanto concerne i singoli impianti, nella lettera *b*) dell'articolo 1 stesso (limite di potenza e di produzione annua) e per quanto riguarda le aziende nell'articolo 2.

Sono, pertanto, sottratte al campo di applicazione di questa proposta di legge:

a) le aziende municipalizzate;

b) le aziende che non superino i 5000 chilowatt di potenza installata o i 15 milioni di chilowatt-ora di produzione annui;

c) gli impianti che non superino tali limiti, se appartenenti ad aziende non elettriche;

d) gli impianti che, anche superando tali limiti, appartengono ad imprese autoproduttrici, che consumino almeno l'80 per cento dell'energia prodotta da tali impianti.

L'articolo 3 stabilisce in quale modo avviene il trapasso allo Stato delle aziende. Nel caso di imprese costituite nella forma di società per azioni, il mezzo è quello di trasferire allo Stato l'intero pacchetto azionario. Negli altri casi vi è il trasferimento dell'intero patrimonio aziendale con il subentro dello Stato in tutti i rapporti giuridici che fanno capo all'azienda.

L'articolo 4, relativo al trasferimento degli impianti, precisa a quali altri beni pertinenti agli impianti si estende il trasferimento stesso.

La forma del trasferimento è dettata nell'articolo 5, esso avviene mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con quello delle finanze.

Gli articoli 6, 7 e 8 concernono l'indennizzo dei beni espropriati. Equa è la misura, ed equo e ricco di garanzie per gli espropriati è il sistema di determinazione dell'indennizzo. Sotto il primo aspetto, nel caso delle società per azioni l'intero capitale azionario viene pagato al valore di borsa corrente in data in cui esso non poteva essere influenzato da alcun particolare fattore di deprezzamento. Il pagamento delle azioni avviene attraverso obbligazioni emesse dall'Azienda nazionale per l'industria elettrica, e garantite dallo Stato, e che frutteranno un interesse annuo del 5 per cento.

Inoltre è prevista una norma che mira a tutelare gli interessi dei piccoli azionisti delle società elettriche. A tal fine è stabilito che le norme relative all'emissione delle obbligazioni contengano speciali garanzie contro eventuali svalutazioni monetarie ai fini del rimborso delle obbligazioni. L'indice del costo della vita sarà assunto come termine di riferimento per le variazioni della moneta. Di tale beneficio non godranno le obbligazioni derivanti dalla trasformazione di azioni in possesso di società e dai grandi sottoscrittori.

In tutti gli altri casi le aziende ed i beni vengono rilevati al loro valore di stima (ove questo valore non risulti inferiore nei dati di bilanci delle stesse aziende) attraverso la procedura di una commissione arbitrale, con i rappresentanti dello Stato da una parte e degli industriali dall'altra e presieduta da un magistrato. Anche in questi casi il pagamento avviene in titoli obbligazionari dell'Azienda nazionale per la industria elettrica.

Nella seconda parte della proposta di legge sono contenute le norme fondamentali relative alla istituzione di un ente pubblico al quale lo Stato affida il compito di assicurare un sistema efficiente, coordinato ed economico di produzione e distribuzione dell'energia elettrica a tutto il territorio nazionale (articolo 9). In particolare, la proposta detta

a questo ente certi scopi specialmente importanti e che sono i seguenti (articolo 10): aumentare la produzione di energia e migliorare il modo della sua distribuzione; fornire l'energia elettrica ad un prezzo che permetta alle varie attività della economia nazionale di svilupparsi, nel senso che esso deve essere il più moderato e il più conveniente possibile; infine, attuare una perequazione tariffaria che elimini gli squilibri che oggi esistono ai danni del Mezzogiorno, e concedere condizioni più favorevoli all'esercizio della piccola e media industria italiana.

Una garanzia affinché tale politica sia attuata è che alla sua realizzazione partecipino i lavoratori dell'impresa. Per questo, tra i compiti dell'Azienda, è previsto anche quello di realizzare il principio sancito dall'articolo 46 della Costituzione, attraverso opportuni accordi con le organizzazioni dei lavoratori.

Lo Stato trasferisce a questa Azienda, costituita come persona giuridica pubblica, perché sia dotata di ampia autonomia e quindi sottratta all'ordinario regime di controlli amministrativi che grava sulle aziende autonome attualmente esistenti, tutti i beni che esso Stato ha avocato (dai privati allo Stato e dallo Stato all'azienda); ciò per varî motivi, e soprattutto perché si vuole che la legge possa attuarsi subito, anche prima dell'eventuale spazio di tempo che può intercorrere perché l'Azienda nazionale entri effettivamente in funzione. In questo frattempo è lo Stato che agisce, ed è con lo Stato che si svolgono i rapporti dei privati espropriati e dei terzi. Tuttavia, una volta concretamente istituiti gli organi dell'Azienda nazionale per l'industria elettrica, è a questa che vengono trasferiti di diritto tutti i beni avocati allo Stato e si è stabilito (articolo 11) che l'Azienda nazionale succede allo Stato in tutti i diritti e le obbligazioni che allo Stato stesso si erano trasferiti per effetto della avocazione, intendendosi dire con ciò che soggetto attivo e passivo di tutti i rapporti giuridici inerenti al trasferimento diventa l'Azienda nazionale.

Logicamente, oltre la proprietà dei beni trasferiti all'Azienda nazionale, a questa compete la gestione di tutti i servizi relativi ai compiti affidatile nel campo dell'industria elettrica (articolo 13).

Gli articoli 14, 15 e 16 prevedono la nomina e la costituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Azienda, nonché i poteri del presidente dell'azienda stessa.

Particolare attenzione merita la composizione del Consiglio di amministrazione, la cui nomina è stata attribuita — data la grande importanza di questo ente — al Capo dello Stato. Data la natura e il tipo della attività che deve svolgere l'Azienda, la competenza tecnica che necessita ai suoi dirigenti, la larghezza di interessi che investe la sua opera, è necessario che tutte queste esigenze si riflettano nella composizione del Consiglio di amministrazione. In esso l'Amministrazione dello Stato è rappresentata da sei funzionari dei Ministeri la cui competenza è più vicina a quella dell'azienda, i tecnici (in senso stretto) sono rappresentati dai membri designati dal Consiglio delle ricerche (uno), dai dirigenti di azienda (uno), dal personale delle aziende nazionalizzate (uno); gli interessi dei datori di lavoro sono rappresentati da tre membri designati dalle Associazioni degli industriali, da uno designato dall'Associazione degli agricoltori, da uno designato dall'Associazione dei commercianti. I piccoli e medi produttori (artigiani, cooperative, coltivatori diretti) sono del pari rappresentati nel Consiglio di amministrazione, nel quale trovano posto anche dipendenti delle Aziende nazionalizzate, democraticamente eletti. Le associazioni sindacali dei lavoratori, per i cui interessi ha così preminente importanza l'attività dell'Azienda, sono rappresentate da sei membri, designati dalle associazioni nazionali più rappresentative.

La presente proposta ha voluto — come si è detto — conferire la massima libertà ed elasticità di movimenti all'Azienda, e per questo l'ha prevista come persona giuridica pubblica: ciò non vuol dire che essa debba essere sottratta a controlli adeguati e compatibili con la natura delle sue funzioni. I controlli previsti sono molteplici, e cioè: controlli di un collegio sindacale (articolo 16), di nomina governativa; vigilanza da parte del Ministero dei lavori pubblici (articolo 19), controllo parlamentare. Quest'ultimo, al quale si connette particolare importanza, si svolge in duplice forma: attraverso una Commissione speciale di vigilanza a cui spetta un supersindacato permanente sull'ente (articolo 17) e attraverso l'esame e la discussione del bilancio e del programma dell'Azienda, che devono essere allegati al bilancio dei lavori pubblici (articolo 19).

Il personale dell'Azienda nazionale sarà costituito — come è ovvio — da quello che attualmente dipende dalle imprese che saranno nazionalizzate; è giusto assicurare a questo personale le più ampie garanzie di mantenimento in servizio e di trattamento economico. A ciò provvede l'articolo 20, il quale

prevede per i soli direttori generali, direttori di zone e di filiali, un vaglio preventivo da parte del Consiglio di amministrazione della Azienda nazionale, relativo, però ad un solo aspetto della loro attività, in quanto diretto ad accertare se essi — più vicini, come sono, agli interessi dei proprietari delle aziende — abbiano tenuto una condotta diretta ad avversare o compromettere l'attuazione di questa proposta di legge, dal giorno della sua presentazione al Parlamento.

L'articolo 21 prevede la modalità e il termine per la pubblicazione dello statuto dell'Azienda, indicando sommariamente alcuni punti che dovranno da tale statuto essere disciplinati.

La parte finale di questa proposta considera i modi della sua attuazione concreta. In primo luogo si stabilisce (articolo 22) l'obbligo per gli amministratori delle imprese elettriche di fornire al Ministero dei lavori pubblici, entro un breve termine, una serie di dati necessari, per una adeguata conoscenza, da parte di tale Dicastero, delle caratteristiche dell'impresa stessa. In secondo luogo (articolo 23) gli amministratori delle aziende elencate nell'articolo 1, cioè soggette alla nazionalizzazione, sono considerati di diritto sequestratari delle aziende stesse. Stabilita questa misura cautelare, lo Stato passa ad una concreta presa di possesso delle aziende e degli impianti soggetti alla nazionalizzazione attraverso la nomina di commissari, dei quali l'articolo 24 disciplina i compiti ed i poteri.

Per le più importanti imprese elettriche (Edison, Società idroelettrica Piemonte, Società adriatica di elettricità, Società meridionale di elettricità, Società elettrica Selt-Valdarno, Società romana di elettricità, Unione esercizi elettrici, Società generale elettrica della Sicilia, Società elettrica sarda) si è espressamente stabilito in questa proposta il termine di nomina del Commissario e del decreto di nazionalizzazione. Queste Imprese (elencate nell'articolo 26) totalizzano la maggior parte della produzione elettrica del Paese, costituiscono i veri monopoli dell'elettricità e non vi è, nei loro confronti, alcuna necessità di particolari indagini per stabilire se esse rientrino nella sfera dell'applicazione della presente proposta: con l'avocazione di queste imprese si può dire praticamente raggiunto il maggior fine della proposta stessa.

Occorreva stabilire un'altra garanzia, la annullabilità di atti compiuti dalle imprese soggette alla nazionalizzazione allo scopo di sottrarre se stesse, o rilevanti parti del proprio patrimonio, alla applicazione della presente proposta; la materia è delicata, in quanto la proposta non intende fornire a nessuno il pretesto di diminuire la produzione o limitare la iniziativa industriale per effetto di presunte minacce legislative. Pertanto l'ipotesi di annullabilità di atti è prevista solo per quegli atti che diminuiscono la produzione, e solo col concorso delle seguenti circostanze:

a) che si tratti di atti di straordinaria amministrazione;

b) che abbiano diminuito in modo rilevante l'efficienza, la capacità produttiva o il patrimonio dell'azienda;

c) che non siano giustificati da effettive e comprovate esigenze dell'azienda stessa.

Va qui ricordato che la impugnabilità degli atti compiuti da enti soggetti alla nazionalizzazione fu prevista dalla legge inglese di nazionalizzazione con molto maggior rigore; l'articolo 15 di tale legge infatti prevede l'annullabilità di ogni atto che « non fosse ragionevolmente necessario agli scopi inerenti l'attività del detto ente o fosse stato stipulato con una ingiustificabile mancanza di prudenza » dal 19 novembre 1945 in poi.

Infine, si sono introdotte sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti dalla presente proposta agli amministratori (articolo 27) e ai sequestratari (articolo 28).

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I.

NAZIONALIZZAZIONE DELLE GRANDI AZIENDE ELETTRICHE

ART. 1.

Aziende e impianti soggetti alla nazionalizzazione.

In attuazione dell'articolo 43 della Costituzione della Repubblica sono trasferite allo Stato nei modi previsti dalla presente legge:

a) le aziende elettriche in via esclusiva e principale ad attività di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, importazione ed esportazione di energia elettrica, comunque prodotta;

b) gli impianti di produzione, trasporto e distribuzione della energia elettrica i quali, anche se appartengono ad aziende che non sono destinate in via esclusiva e principale alle suddette attività, superino la potenza installata di 5000 chilowatt-ora o una produzione annua di 15 milioni di chilowatt-ora calcolata sulla media degli anni 1948, 1949 e 1950.

ART. 2.

Aziende escluse dalla nazionalizzazione.

Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano:

a) alle Aziende municipalizzate;

b) alle imprese che consumino direttamente per la propria attività industriale almeno l'80 per cento della energia prodotta;

c) alle imprese che hanno impianti di produzione per una potenza istallata complessiva che non superi i limiti indicati nella lettera *b*) dell'articolo precedente. Tuttavia nei confronti di queste imprese può essere ordinato il trasferimento allo Stato con decreto del Ministro dei lavori pubblici limitatamente agli impianti ritenuti necessari al migliore funzionamento dei servizi pubblici elettrici o alla migliore utilizzazione dell'energia e delle installazioni ad essa connesse.

ART. 3.

Modo di trasferimento allo Stato.

Il trasferimento allo Stato delle aziende di cui all'articolo 1 si effettua nei modi seguenti:

Se l'azienda appartiene ad impresa costituita sotto forma di società per azioni, tutte le

azioni costituenti il suo capitale sono devolute in proprietà dello Stato sotto la data che sarà fissata nel decreto di trasferimento.

Negli altri casi il trapasso avviene mediante trasferimento allo Stato dell'intero patrimonio immobiliare e mobiliare dell'azienda, di tutti i diritti e le obbligazioni che alla data determinata nel decreto di trasferimento appartengono all'azienda compresi i diritti e gli oneri derivanti da tutti i contratti in corso nonché i finanziamenti già disposti e in corso.

ART. 4.

Trasferimento degli impianti.

Nel caso che siano trasferiti allo Stato gli impianti, ai sensi della lettera *b*) dell'articolo 1, il trasferimento comprende tutte le pertinenze, le attrezzature, i materiali e quanto altro serva all'esercizio degli impianti medesimi, comprese le somme di denaro destinate o a disposizione dell'esercizio degli impianti stessi.

ART. 5.

Forma e data del trasferimento.

Il trasferimento allo Stato delle aziende e degli impianti di cui alla presente legge è disposto con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro delle finanze.

Il decreto stabilisce la data sotto la quale avviene il trasferimento.

Se le aziende trasferite rivestono la forma di società munite di personalità giuridica, queste sono sciolte sotto la data del trasferimento.

ART. 6.

Indennizzo.

Il trasferimento allo Stato delle aziende e degli impianti avviene mediante indennizzo.

In caso di trasferimento di azienda costituita sotto la forma di società per azioni l'ammontare dell'indennizzo si determina moltiplicando il numero delle azioni per il loro valore calcolato in base alla media delle quotazioni di borsa dal 1° luglio al 31 dicembre 1952, detratto l'importo dei pagamenti eseguiti agli azionisti dopo il 31 dicembre 1952 a titolo di distribuzione delle riserve o per rimborso di capitali comunque effettuati.

Nel caso di trasferimento allo Stato di azienda costituita sotto diversa forma, o di singoli impianti, il valore dell'azienda o dei beni trasferiti è determinato da Commissioni arbitrali istituite in ogni distretto di Corte

d'appello e formate da un funzionario del Ministero delle finanze, da un funzionario del Ministero dei lavori pubblici, da un rappresentante dell'Azienda soggetta al trasferimento, da un esperto designato dalla Camera di commercio del capoluogo di Regione, e presieduta da un magistrato designato dal presidente della Corte d'appello nel cui distretto trovasi la sede principale dell'azienda.

ART. 7.

Criteri di determinazione dell'indennizzo.

Le Commissioni arbitrali distrettuali determinano il valore delle aziende soggette a trasferimenti sulla base dei dati del loro bilancio, comprendente tutte e impostazioni attive e passive, accertate ed impegnate e chiuse alla data del trasferimento.

Il valore dei singoli beni reali soggetti a trasferimento è determinato dalla minore somma tra il valore dichiarato in bilancio e il loro valore di stima.

Nella valutazione di quella parte degli impianti che, a norma dell'articolo 4, dovrebbero passare in proprietà dello Stato allo scadere della concessione, si terrà conto unicamente del valore da attribuire a tali impianti in relazione alla residua durata della concessione.

Le decisioni delle Commissioni arbitrali sono rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro, che costituisce titolo per il pagamento dell'indennizzo.

ART. 8.

Pagamento dell'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo si effettua mediante rilascio agli aventi diritto, dietro consegna dei loro titoli o di quietanza a saldo, di obbligazioni liberamente negoziabili dell'Azienda nazionale per l'Industria elettrica, di cui al successivo articolo 9.

Tali obbligazioni, fruttifere dell'interesse annuo del 5 per cento, sono garantite dallo Stato e sono ammortizzabili entro 50 anni mediante sorteggio o riacquisto.

Le modalità relative alla loro emissione saranno determinate dal Ministro del tesoro di concerto col Ministro dell'industria e commercio; esse dovranno prevedere opportune misure al fine di garantire i detentori di piccole quantità di obbligazioni, contro rischi di eventuali svalutazioni, ai fini del rimborso delle obbligazioni stesse.

L'indice del costo della vita dovrà essere assunto come termine di riferimento per le

variazioni del valore della moneta. Da questo beneficio dovranno essere escluse le obbligazioni provenienti dalla trasformazione di azioni in possesso di società e di detentori di grandi quantità di azioni.

CAPO II.

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA NAZIONALE PER L'INDUSTRIA ELETTRICA

ART. 9.

Azienda nazionale per l'industria elettrica (A.N.I.E.).

Allo scopo di assicurare un efficiente, coordinato ed economico sistema di produzione e distribuzione di energia elettrica in tutto il territorio nazionale è istituita l'Azienda nazionale per l'industria elettrica (A.N.I.E.).

Essa è persona giuridica pubblica, ed ha sede in Roma.

ART. 10.

Compiti dell'A.N.I.E.

È compito dell'A.N.I.E.:

1°) incrementare il numero e l'efficienza degli impianti di produzione, trasporto e trasformazione della energia elettrica, in modo da far fronte alle esigenze dell'economia nazionale sfruttando razionalmente e con criteri unitari tutte le fonti di energia elettrica esistenti nel territorio dello Stato;

2°) fornire l'energia elettrica al prezzo più rispondente alle esigenze di sviluppo dell'economia nazionale;

3°) attuare una perequazione di tariffe tale da creare condizioni favorevoli allo sviluppo economico del Mezzogiorno e della piccola e media industria italiana.

Allo scopo di assicurare la fattiva cooperazione delle maestranze e dei tecnici alla attuazione di questi compiti l'A.N.I.E. deve realizzare, entro un anno dalla sua costituzione, mediante accordi con le organizzazioni dei lavoratori addetti all'azienda il diritto dei lavoratori stessi a collaborare alla gestione dell'Azienda, come sancito dall'articolo 46 della Costituzione della Repubblica.

ART. 11.

Patrimonio dell'A.N.I.E.

All'A.N.I.E. lo Stato trasferirà entro due mesi dalla nomina del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda stessa, la proprietà dei

patrimoni aziendali, degli impianti e degli altri beni avocati a norma degli articoli precedenti.

L'A.N.I.E. succede allo Stato in tutti i diritti e le obbligazioni che allo Stato stesso si erano trasferiti per effetti della avocazione stabilita negli articoli precedenti.

ART. 12.

Esenzioni fiscali.

Tutti gli atti di trapasso dei patrimoni, dei singoli beni e degli impianti, previsti dalla presente legge, le trascrizioni e le volture relative, le quietanze dei pagamenti ed ogni altro atto inerente a detti trasferimenti sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e dalla imposta generale sull'entrata.

ART. 13.

Servizi dell'A.N.I.E.

All'A.N.I.E. spetta la gestione dei servizi di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, importazione ed esportazione di energia elettrica, nonché la costruzione e gestione dei nuovi impianti relativi a tali servizi, e al completamento dei progetti ed impianti in corso di attuazione.

ART. 14.

Consiglio di amministrazione.

L'A.N.I.E. è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un presidente e da ventotto consiglieri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. I consiglieri sono nominati:

sei su designazione dei seguenti Ministeri: lavori pubblici, industria e commercio, tesoro, finanze, agricoltura e trasporti;

uno su designazione del Consiglio nazionale delle ricerche;

quattro su designazione di ciascuno dei Consigli regionali delle regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta);

tre su designazione delle Organizzazioni sindacali nazionali degli industriali;

uno su designazione dell'Organizzazione nazionale più rappresentativa dei commercianti;

uno su designazione dell'Organizzazione nazionale più rappresentativa degli artigiani;

uno su designazione dell'Organizzazione nazionale più rappresentativa dei coltivatori diretti;

uno su designazione dell'Organizzazione nazionale più rappresentativa delle cooperative;

sei su designazione delle Organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative dei lavoratori;

tre su designazione, effettuata mediante elezioni su liste comprendenti un operaio, un impiegato amministrativo e un impiegato tecnico, da parte del personale delle aziende trasferite allo Stato;

uno su designazione della Organizzazione sindacale nazionale più rappresentativa dei dirigenti di azienda.

ART. 15.

Poteri del presidente.

Il presidente dell'A.N.I.E., rappresenta l'Azienda nei confronti dei terzi e sta per essa in giudizio nelle liti attive e passive.

Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione. Compie gli atti di ordinaria amministrazione ed esercita tutti gli altri poteri e facoltà ad esso attribuiti dallo statuto dell'A.N.I.E.

ART. 16.

Collegio sindacale.

L'Amministrazione dell'A.N.I.E. è controllata da un Collegio sindacale composto di sette membri effettivi e quattro supplenti.

Tutti i membri sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

I sindaci esercitano il loro mandato secondo le norme dettate dal Codice civile per i sindaci delle Società per azioni.

ART. 17.

Commissione parlamentare di vigilanza.

Una Commissione parlamentare, composta di sei deputati e sei senatori eletti dalle rispettive Camere secondo la procedura prevista dal regolamento della Camera dei Deputati, esercita l'alta vigilanza sull'A.N.I.E.

Tale Commissione ha il potere di fare rilievi, trasmettere suggerimenti e proposte al Consiglio di amministrazione dell'Azienda, per ciò che concerne la sua attività in rapporto alle norme della presente legge e allo statuto dell'Azienda stessa.

ART. 18.

Centri regionali dell'A.N.I.E.

Per quanto attiene ai servizi di distribuzione dell'energia elettrica saranno istituiti Centri regionali dell'A.N.I.E., con sede nel capoluogo di ciascuna regione. L'ordinamento di tali centri sarà contenuto nello statuto dell'A.N.I.E.

ART. 19.

Vigilanza.

L'A.N.I.E. è sottoposta alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici.

Il bilancio dell'Azienda è presentato alle Camere in allegato al bilancio del Ministero dei lavori pubblici, con una relazione la quale esponga anche le direttive fondamentali seguite e da seguirsi nell'attività dell'Azienda.

ART. 20.

Personale delle Aziende trasferite.

Il personale di tutti i gradi addetto alle aziende o agli impianti trasferiti allo Stato alla data del trasferimento è mantenuto in servizio.

L'A.N.I.E. è tenuta all'osservanza del contratto collettivo di lavoro che disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti dell'industria elettrica.

Il trattamento economico di cui, alla data del trasferimento, godono i dipendenti delle aziende e degli impianti avocati, non può subire menomazioni nel caso di trasferimento e di soppressione di posto.

Per quanto concerne i direttori generali, i direttori, ed i direttori di zone e filiali, il loro mantenimento in servizio è subordinato all'accertamento — che spetta al Consiglio di amministrazione dell'A.N.I.E. — del fatto che essi abbiano dal in poi, osservato una condotta che non abbia comunque pregiudicato od ostacolato la attuazione degli scopi della presente legge, per ciò che concerne la azienda, la zona e la filiale cui sono preposti.

ART. 21.

Statuto dell'A.N.I.E.

Lo statuto dell'A.N.I.E. sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri. Esso sarà emanato entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Tale statuto contemplerà:

a) le norme necessarie al funzionamento dell'A.N.I.E.

b) i rapporti tra l'Amministrazione centrale dell'A.N.I.E. e i suoi centri regionali, nonché l'ordinamento dei medesimi;

c) la procedura attraverso la quale, dal complesso delle aziende avocate allo Stato e i cui beni sono trasferiti all'Azienda nazionale, possono essere scorporati servizi ed attività non direttamente connessi né necessari ai fini istituzionali dell'Azienda nazionale per essere affidati a separate forme di gestione autonoma nell'ambito dell'Azienda nazionale stessa;

d) la parte di utili che l'A.N.I.E. deve annualmente destinare alla ricerca scientifica, alla qualificazione professionale, all'istruzione tecnica, allo scambio scientifico con le industrie estere.

CAPO III.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE TRANSITORIE E PENALI

ART. 22.

Obblighi degli amministratori e dei direttori di aziende assoggettabili a trasferimento.

Entro 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, gli amministratori, i direttori generali, i direttori di zone e di filiali preposte ad imprese che esercitano, anche solo in parte, le attività di produzione, trasporto, trasformazione di energia elettrica sono tenuti a trasmettere al Ministero dei lavori pubblici una dichiarazione contenente la denominazione esatta dellimpresa, l'oggetto della sua attività, la indicazione della sua sede principale e quella delle zone e filiali, la descrizione degli impianti elettrici da essa posseduti ed esercìti con indicazione delle relative caratteristiche, nonché ogni altra notizia utile per la esatta conoscenza di tutte le eventuali altre attività dell'Impresa.

ART. 23.

Obblighi degli amministratori sino alla nomina del commissario.

Dal giorno di entrata in vigore della presente legge, gli amministratori, i direttori e coloro che sono comunque preposti alla gestione delle Aziende di cui all'articolo 1, nonché i dirigenti delle eventuali filiali, nell'ambito della loro competenza territoriale, sono

considerati di diritto sequestratari delle aziende e degli impianti relativi.

Essi sono tenuti a continuare regolarmente la gestione delle aziende e degli impianti sino alla nomina del commissario governativo di cui all'articolo seguente; a redigere l'inventario dei beni e degli impianti; ad adottare tutte le misure e a compiere tutti gli atti necessari per la custodia dei beni e la conservazione in piena efficienza degli impianti, ad effettuare la consegna e a rendere il conto al commissario governativo.

Le eventuali alienazioni compiute a qualunque titolo dalle persone suddette, in quanto eccedenti i limiti dell'ordinaria amministrazione, sono nulle.

In caso di necessità i sequestratari possono compiere atti di straordinaria amministrazione previo espressa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 24.

Commissari governativi.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dei lavori pubblici nominerà commissari alle Aziende di cui all'articolo 1, lettera *a*) e per la vigilanza sugli impianti di cui allo stesso articolo 1, lettera *b*).

Entro lo stesso termine il Ministro dichiara, con proprio decreto, cessato lo stato di sequestro delle aziende e degli impianti non soggetti ad avocazione.

Al commissario spetta di amministrare la azienda cui è preposto. Egli non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici, salvo casi di eccezionale urgenza, nei quali egli è tenuto a sottoporre alla ratifica dello stesso Ministro gli atti compiuti.

Al commissario nominato per la vigilanza sui singoli impianti deve essere sottoposto ogni atto dell'Azienda che concerne tale impianto.

Il commissario riceve dal sequestratario la consegna della Azienda e dell'impianto; verifica il conto e l'inventario presentatogli dallo stesso sequestratorio. Rimane in carica fino alla presa di possesso da parte dell'A.N.I.E.

ART. 25.

Atti impugnabili.

Possono essere annullati gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dalle imprese cui appartenevano le aziende o gli im-

pianti trasferiti allo Stato ai sensi della presente legge dopo il se tali atti hanno diminuito in modo rilevante l'efficienza, la capacità produttiva o il patrimonio dell'Impresa e non sono giustificati da effettive e comprovate esigenze dell'Impresa stessa.

ART. 26.

Nomina di commissari per determinate aziende.

Il Ministero dei lavori pubblici nominerà il commissario alle seguenti aziende entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge: la Società Edison, la Società Idroelettrica Piemonte (S.I.P.), la Compagnia Imprese Elettriche Liguri (C.I.E.L.I.), la Società Adriatica di Elettricità (S.A.D.E.), la Società Meridionale di Elettricità (S.M.E.), la Società Elettrica Selt-Valdarno, la Società Romana di Elettricità la Unione Esercizi Elettrici (U.N.E.S.), la Società Generale Elettricità della Sicilia (S.G.E.S.), la Società Elettrica Sarda.

Per le suddette aziende il decreto di cui all'articolo 24, secondo comma sarà emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

È nullo di pieno diritto qualunque atto compiuto dalle società di cui ai commi precedenti dopo il e che concerna modificazioni dello statuto o dell'atto costitutivo.

ART. 27.

Inosservanza degli obblighi degli amministratori.

Gli amministratori, i direttori e le altre persone indicate all'articolo 22, i quali non adempiono agli obblighi stabiliti dallo stesso articolo sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 1 milione a lire 20 milioni.

La stesse persone, se forniscono dati ed elementi falsi, sottraggono, od alterino documenti, sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 2 milioni a lire 30 milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

ART. 28.

Inosservanza degli obblighi dei sequestratari.

Chiunque tra le persone indicate nell'articolo 23, primo comma, non osservi gli obblighi da esso posti dal secondo comma dell'ar-

ticolo stesso, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 1 milione a lire 20 milioni.

ART. 29.

Entrata in vigore.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.